



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

37^a seduta: mercoledì 5 aprile 2023

Presidenza del vice presidente SISLER

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(404) *Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5
CAMPIONE (FdI) 3

(592) *Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati*

(468) *SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità*

(474) *Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 5

(586) *ROMEO e Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Segle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(404) *Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 404.

La senatrice Campione ha facoltà di intervenire per la sua illustrazione.

CAMPIONE (*Fdi*). Signor Presidente, il provvedimento in titolo si propone di « assicurare una tutela penale più efficace al minorenni o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei "delitti contro la libertà personale", consentendo alle Forze dell'ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all'estero, negando all'altro finanche la possibilità di visita) ».

Nel merito, il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale. L'articolo 574 del codice penale prevede due distinte fattispecie, entrambe punite con la reclusione da uno a tre anni: la sottrazione di persone incapaci, che consiste nel fatto di chiunque sottragga o ritenga, contro la volontà del genitore esercente la responsabilità, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, un minore degli anni quattordici o un infermo di mente (primo comma); la sottrazione non consensuale di minorenni, egualmente sanzionata, che consiste invece nella sottrazione o ritenzione, contro la volontà dei medesimi soggetti, di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il suo consenso (secondo comma).

Nella fattispecie di cui all'articolo 574, primo comma, l'eventuale consenso alla sottrazione del minore o dell'incapace è privo di rilevanza ai fini del reato, in quanto proveniente proprio da chi, incapace di consentire per età o per patologia, è dall'ordinamento protetto. Nella fattispecie di cui al secondo comma, la mancanza del consenso del minore

ultraquattordicenne assume il valore di elemento differenziale fra questa e quella di sottrazione consensuale di minorenni, reato meno severamente punito dall'articolo 573 codice penale. In entrambe le ipotesi di reato soggetti passivi sono i genitori, il tutore o il curatore.

Il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, considera una ipotesi speciale di sottrazione del minore, già precedentemente punibile ai sensi degli articoli 573 e 574, il cui elemento specializzante rispetto a tali ipotesi di reato consiste nella realizzazione del fatto mediante trasferimento o trattenimento del minore all'estero: la norma si apre con una clausola di riserva, che esclude la configurabilità del delitto tutte le volte in cui il fatto sia riconducibile nell'ambito di applicazione di una più grave fattispecie di reato, come, ad esempio, il sequestro di persona *ex* articolo 605.

Si sottolinea come, in relazione ai fenomeni dei trasferimenti e trattenimenti illeciti, vengono poi in rilievo alcuni strumenti di diritto internazionale-privatistico. La principale fonte normativa rimane certamente la legge 15 gennaio 1994, n. 64, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, entrata in vigore il 1° maggio 1995, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Alla Convenzione del 1980 si affianca la successiva Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulle misure di protezione dei minori, che contiene alcune disposizioni di carattere processuale che riguardano proprio la sottrazione di minori. La disciplina normativa è completata nell'Unione europea dal Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, cosiddetto *Bruxelles II-ter*, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 605-*bis*, il quale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci. Il nuovo reato, che unifica le condotte già punite dagli articoli 574 e 574-*bis* del codice penale, è inserito dal disegno di legge tra i delitti contro la libertà personale. È configurato come reato comune e procedibile d'ufficio.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi.

Con riguardo alla figura del curatore sarebbe opportuno richiamare anche l'articolo 392 del codice civile che disciplina il curatore dell'emanipato. L'articolo, al secondo comma, prevede che la stessa pena si applichi anche a chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 558-bis del codice penale, introdotto dalla legge sul cosiddetto « codice rosso » punisce l'induzione al matrimonio con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata fino ad un terzo nel caso di minore di anni diciotto.

Il terzo comma prevede che nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630 del codice penale, che disciplina il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, punendo la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, con la reclusione da venticinque a trenta anni. Il quarto comma prescrive infine che per i reati di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti comuni e generiche, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore, disponendo che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

PRESIDENTE. Se la Commissione conviene, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(468) SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 592, 468 e 474, sospesa nella seduta di ieri.

Non essendovi iscritti in discussione generale, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 586, sospesa nella seduta di ieri.

Non essendovi iscritti in discussione generale, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

